



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
2<sup>a</sup> Seduta  
Martedì 20 gennaio 2015

Deliberazione n. 12 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).

Presidente: Francesco D'Agostino  
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri  
Segretario: Carlo Pietro Calabrò

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo gli interventi del Presidente della Giunta regionale Oliverio e del Consigliere Tallini, essendo stati approvati separatamente i tre articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 26, a favore 26 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: D'Agostino

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Calabrò

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 21 gennaio 2015

IL SEGRETARIO  
(Avv. Carlo Pietro Calabrò)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 12 del 20 gennaio 2015

X LEGISLATURA


LEGGE REGIONALE

MODIFICHE AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 27 DELLA  
LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 18  
(NORME IN MATERIA DI USI CIVICI)

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2015.

Reggio Calabria, 21 gennaio 2015

IL PRESIDENTE  
(Francesco D'Agostino)





## RELAZIONE

Al fine di tutelare e valorizzare i terreni di uso civico e le proprietà collettive, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive e per assicurare la salvaguardia ambientale e culturale e la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria, la Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale n. 18 del 21 agosto 2007, recante "Norme in materia di usi civici", modificata ed integrata con le LL.RR. 7/2008, 15/2008, 33/2008, 10/2009, 49/2009, 17/2010, 34/2010, 17/2011, 47/2011, 69/2012, 56/2013.

Il provvedimento di che trattasi ha inteso disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.


Tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 27 della Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 18, per come modificato dalla L.R. n. 56/2013, art. 5, comma 8, prevede che le istanze del procedimento semplificato debbano essere presentate dagli interessati ai Comuni, a pena di decadenza, entro il 31.12.2014, appare opportuno provvedere ad una revisione del citato comma 1, al fine di estendere il termine di efficacia della legge regionale di un anno, in attesa dell'approvazione del regolamento da parte della Giunta regionale e quindi prorogare il termine fissato dall'art. 27, comma 1, della suddetta legge al 31/12/2015.

## RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate a valere sul bilancio regionale.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 21 gennaio 2015



IL SEGRETARIO  
(Avv. Carlo Pietro Calabrò)



*Consiglio Regionale della Calabria*

**Art. 1**

(Modifiche al comma 1, dell'articolo 27, della l.r. 18/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2015".

**Art. 2**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.